

**Esecuzione.** I giudici del capoluogo lombardo - diversamente da altri collegi - scelgono una lettura rigida delle norme del Dl 132/2014

# Stop al pignoramento senza «carte»

Per il Tribunale di Milano è decisivo il deposito dell'attestazione di conformità

**Giovanbattista Tona**

Il titolo esecutivo e precetto vanno depositati entro 15 giorni dal pignoramento, ma nello stesso termine va depositata anche l'attestazione di conformità. Altrimenti il giudice dell'esecuzione potrà dichiarare anche d'ufficio l'estinzione della procedura. Questo il rigoroso principio fissato dal tribunale di Milano (presidente De Sapia, estensore Rossetti) con ordinanza del 29 giugno scorso.

Consapevoli del diverso orientamento frattanto espresso da altri tribunali, i giudici ribadiscono la loro giurisprudenza che considera essenziale il deposito dell'attestazione di conformità nel termine decadenziale di inefficacia del pignoramento.

## Il caso

Un condominio aveva notificato pignoramento immobiliare a due suoi debitori. L'ufficiale giudiziario si era limitato alla sola notifica, seguendo le disposizioni novellate dal Dl 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, che hanno demandato al creditore l'onere di depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.

Il condominio aveva subito iscritto a ruolo la procedura per espropriazione depositando, con modalità telematiche, copia per immagini di titolo esecutivo e precetto. Dopo quattro mesi aveva depositato copie conformi di questi atti.

Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato in questo ritardo una causa di inefficacia del pignoramento legata all'inerzia del creditore, inefficacia che aveva dichiarato con ordinanza, dopo avere fissato udienza in contraddittorio tra le parti.

## Orientamenti diversi

Il condominio aveva proposto reclamo contro questo provvedimento, con argomenti che avevano già convinto altri tribunali (tra cui Bologna, Bari e Caltanissetta):

■ le norme sull'inefficacia del pignoramento per il mancato deposito degli atti specificano quali devono essere questi atti, ma non

richiamano espressamente l'attestazione di conformità;

■ secondo l'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, le copie trasmesse per via telematica devono intendersi conformi agli originali se non espressamente disconosciute;

■ la grave sanzione dell'inefficacia del pignoramento va collegata ad ipotesi tassative.

E quindi se l'attestazione di conformità viene tardivamente depositata, ma non vi sono profili di dubbio sulla veridicità degli atti, si verificherebbe una mera irregolarità che non può fermare la procedura.

## La sentenza di Milano

Questa tesi che aveva indotto alcuni collegi in sede di reclamo a revocare provvedimenti di estinzione o di sospensione emessi dai giudici dell'esecuzione, non ha invece convinto il collegio del reclamo del Tribunale di Milano. Affermano i giudici lombardi che la locuzione «copie degli atti» non può che riferirsi nel processo esecutivo a quelle conformi.

Questo lo si ricava dal fatto che l'articolo 16-bis comma 2 del dl 179/2012 convertito con legge 221/2012 e poi modificato dalla legge 162/2014 prevede espressamente che il deposito telematico deve avvenire con le copie conformi degli atti previsti dalle norme in materia di processo esecutivo. E anche l'articolo 159-ter delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, nel caso in cui l'iscrizione avvenga a richiesta del debitore, qualifica espressamente come conformi gli atti da depositare.

Il Tribunale di Milano spiega che la conformità non è una mera formalità, perché il creditore al momento dell'iscrizione deve avere possesso materiale del titolo e solo l'esibizione di una copia conforme può dare certezza della sussistenza di questo presupposto indispensabile per dare impulso alla procedura.

## IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze commentate in pagina [www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com](http://www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com)



## Attestazione di conformità

● La copia di un documento anche informatico, se è munita dell'attestazione di conformità all'originale, ne produce eguali effetti. Attestano la conformità il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di atti di parte o provvedimenti del giudice detenuti in originale o in copia conforme

